REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1470 - Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bialncio, Ragioneria, Tributi - **Proposta di disegno di legge regionale a iniziativa della Giunta Regionale concernente" Rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Regionale sulle Attivita' Produttive e dell'Addizionale Regionale all'Imposta sul Reddito".**

PREMESSO

* che, con l'art. 1, comma 1 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

* che al successivo articolo 16, comma 3 del medesimo decreto, a decorrerre dal terzo anno successivo a quello applicazione dell'imposta, viene riconosciuta alle Regioni la facoltà di maggiorarne l'aliquota ordinaria fino ad un massimo di un punto percentuale, anche differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi;

* che, con l'articolo 50, comma 1 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è stata istituita, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

* che, al successivo comma 3, il Legislatore, nel fissare l'aliquota dell'imposta addizionale allo 0,5 per cento, ha stabilito che ciascuna regione, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento;

* che, il Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, art.3, con decorrenza dall'anno 2000, ha stabilito che le aliquote dell'addizionale regionale all'I.r.pe.f. dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fossero elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento;

* il comma 61 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311, salvo quanto disposto dal successivo comma 175, ha confermato sino al 31 dicembre 2005 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicemmbre 2003, n. 350;

* che, in particolare, l'art. 1, comma 175, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede che le Regioni, per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, possono, nel rispetto della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre l'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito;

CONSIDERATO

* che il quadro normativo generale di finanza pubblica per l'anno 2006 prefigura uno scenario di rilevante contrazione delle risorse disponibili;

* che una siffatta contrazione incide direttamente anche sulle potenzialità operative dell'amministrazione e, sostanzialmente, sulla concreta possibilità di perseguirne integralmente le politiche ed i connessi programmi di intervento in condizione di adeguatezza e certezza delle fonti di finanziamento;

* che, segnatamente, per far fronte al fabbisogno finanziario del settore della sanità della Regione Campania, è necessario comunque determinare le condizioni per le quali possano incrementarsi le risorse da destinarsi alla relativa copertura;

RITENUTO

* che lo scopo possa essere perseguito, nei limiti ed in conformità della legislazione statale di riferimento, anche attraverso l'incremento delle entrate regionali derivanti dall'Imposta regionale sulle attività produttive e dall'Addizionale all'imposta sul reddito;

* che occorra pertanto elevare l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive stabilita dall'art. 16, comma 1, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dall'attuale 4,25 per cento al 4,75 per cento con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006;

* che occorra, inoltre, elevare l'aliquota dell'addizionale regionale sul reddito dall'attuale 0,9 per cento all'1,4 per cento con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006;

* che, per i motivi riportati nella relazione accompagnatoria allegata al presente provvedimento, si debba assumere l'iniziativa di sottoporre al Consiglio Regionale la seguente proposta di progetto di legge regionale ai sensi dell'articolo 41 del vigente statuto della Regione Campania:

"Rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dell'Addizionale regionale all'imposta sul reddito"

(Articolo 1)

"Rideterminazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive"

"A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevata al 4,75 per cento."

(Articolo 2)

"Rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito "

"A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota dell''Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento."

VISTI

* L'articolo 41 dello Statuto della Regione Campania

* Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

* Il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56

* La legge 27 luglio 2000, n. 212

* La legge 30 dicembre 2004, n. 311

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per integralmente trascritto:

1- di proporre al Consiglio Regionale della Campania il seguente disegno di legge regionale avente ad oggetto "Rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dell'Addizionale regionale all'imposta sul reddito"

(Articolo 1)

"Rideterminazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive"

"A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive di cui all'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è elevata al 4,75 per cento."

(Articolo 2)

"Rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito "

"A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota dell''Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è rideterminata nella misura dell'1,4 per cento."

2- di approvare l'allegata relazione accompagnatoria della proposta di disegno di legge regionale;

3- di trasmettere la presente deliberazione, completa dell'allegata relazione accompagnatoria, al Consiglio Regionale per gli adempimenti consequenziali, al Settore Finanze e Tributi dell'A.G.C. 08, nonché al Settore Stampa Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Giunta Regionale della Campania

RELAZIONE TECNICA ACCOMPAGNATORIA

Oggetto : Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta Regionale concernente "Rideterminazione delle aliquote dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive e dell'Addizionale regionale all'imposta sul reddito"

(Articolo 1)

"Rideterminazione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive"

Il Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha istituito e disciplinato, l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive. Il comma 1 dell'articolo 16 di detto decreto ne ha fissato l'aliquota al 4,25%, individuando, altresì, settori che scontavano aliquote agevolate ed un regime particolare per gli enti pubblici. Il successivo comma 3 ha attribuito alle Regioni la facoltà di variare detta aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale, ad esclusione dei soggetti pubblici, specificando che la variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
La facoltà di intervenire sulla modulazione dell'aliquota è stata però interdetta negli ultimi anni per effetto dell'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Tali prescrizioni hanno trovato conferma, sino al 31 dicembre 2005, nel comma 61 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ciò, tuttavia, salvo quanto disposto dal successivo comma 175 che, in particolare, all'ultimo periodo, prevede che le Regioni, per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, possono, nel rispetto della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre l'aumento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito.
In un quadro generale di finanza pubblica che presenta una progressiva riduzione delle risorse disponibili provocando rilevanti tensioni sulla tenuta dei bilanci degli Enti territoriali, si impone una sempre maggiore responsabilizzazione degli Enti territoriali nella ricerca delle fonti di copertura dei propri fabbisogni di spesa. Quindi, occorre utilizzare tutte le leve possibili per acquisire le risorse necessarie a far fronte all'impegno della Regione di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea nonché per consentire la realizzazione delle politiche dell'amministrazione e connessi programmi di attività in condizione di certezza dei relativi finanziamenti.
In questo contesto, l'incremento dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive dal 4,25 per cento al 4,75 per cento determinerà – a disciplina invariata - un aumento stimato delle risorse da coinvolgere nel bilancio regionale di circa 116 milioni di Euro annui.

Giunta Regionale della Campania

(Articolo 2)

"Rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito "

L'articolo 50, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha istituito e disciplinato, l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il Legislatore, nel fissare l'aliquota dell'imposta addizionale allo 0,5 per cento, ha stabilito che ciascuna regione, con proprio provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, possa maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.
Successivamente, il Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, con decorrenza dall'anno 2000, ha stabilito che le aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF dello 0,5 per cento e dell'1 per cento previste dall'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fossero elevate, rispettivamente, allo 0,9 per cento e all'1,4 per cento.
La facoltà di intervenire sulla modulazione dell'aliquota è stata però interdetta negli ultimi anni per effetto dell'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicemmbre 2003, n. 350. Tali prescrizioni hanno trovato conferma, sino al 31 dicembre 2005, nel comma 61 dell'art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ciò, tuttavia salvo quanto disposto dal successivo comma 175 che, in particolare, all'ultimo periodo, prevede che le Regioni, per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario, possono, nel rispetto della normativa statale di riferimento ed in conformità ad essa, disporre l'aumento dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
In un quadro generale di finanza pubblica che presenta una progressiva riduzione delle risorse disponibili provocando rilevanti tensioni sulla tenuta dei bilanci degli Enti territoriali, si impone una sempre maggiore responsabilizzazione degli Enti territoriali nella ricerca delle fonti di copertura dei propri fabbisogni di spesa, con particolare riferimento a quelli generati nel settore della Sanità. Quindi, occorre utilizzare tutte le leve possibili per acquisire le risorse necessarie a far fronte all'impegno della Regione di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea nonché per consentire la realizzazione delle politiche dell'amministrazione e connessi programmi di attività in condizione di certezza dei relativi finanziamenti.
In questo contesto, l'incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito dallo 0,9 per cento all'1,4 per cento (massimo consentito dalla normativa di riferimento) determinerà – a disciplina invariata - un aumento stimato delle risorse da coinvolgere nel bilancio regionale di circa 180 milioni di €uro annui.